

CAMERA DEI DEPUTATI N. 972

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI MASSIMO

Presentata il 14 febbraio 1964

Elevazione a cinque anni della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato nonché degli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 29 dicembre 1956, n. 1533 sono state emanate norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ed è stata istituita, per la categoria degli artigiani, la cassa mutua malattie. La durata in carica degli organi elettivi istituiti con dette leggi è stata fissata in tre anni. L'esperienza fin qui avuta ha fatto sentire la necessità che la durata di tale periodo venga prolungata. Ciò, sia perché tre anni sono risultati essere talmente brevi che, in pratica, i componenti degli organi elettivi non hanno tempo sufficiente per formulare ed attuare alcun programma di lavoro, sia anche perché, con una tale durata, si è costretti a sottoporre gli artigiani a troppe frequenti consultazioni elettorali impegnando per tale scopo somme ed attività che potrebbero essere destinate a fini più utili per la categoria.

La necessità di prolungare la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato del comitato centrale dell'artigianato, e degli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani deriva quindi da ragioni di ordine economico oltre che di funzionamento. Tale esigenza è sentita da tempo. Il precedente governo Fanfani infatti,

nel presentare, nel gennaio 1963, al Senato, il disegno di legge n. 2505 volto a modificare la legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, aveva fin d'allora incluso in detto provvedimento una norma che elevava a cinque anni la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato nonché del Comitato centrale. Essendo la scorsa legislatura terminata prima che il suddetto disegno di legge avesse completato l'iter legislativo, anche la norma sopra riportata non ha potuto avere attuazione.

Ora l'esigenza di provvedere si è fatta urgente; sono infatti imminenti le elezioni per il rinnovo dei suindicati organi che dovrebbero avvenire nel primo semestre dell'anno in corso.

I motivi sopra esposti ci fanno confidare che vorrete dare la vostra approvazione alla presente proposta. Essa prevede di elevare a cinque anni la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato nonché del Comitato centrale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. Uguale durata è prevista per gli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È elevata a cinque anni la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Uguale durata hanno anche gli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.